

REGOLAMENTO (CE) N. 616/2007 del 4 giugno 2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

Articolo 1

1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra la Comunità e il Brasile e la Comunità e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE.

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile, i numeri di ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

1. Eccezion fatta per il gruppo 3, il quantitativo fissato per il periodo contingente annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

- a) 30 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 30 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 20 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 20 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

2. Il quantitativo annuo fissato per il gruppo 3 non è suddiviso in sottoperiodi.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1 del presente articolo, all'atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingente, il richiedente può altresì fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui ai codici NC 0207 o 0210 in preparazioni di pollame di cui al codice 1602 contemplate dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

Ai fini del presente paragrafo, per «trasformatore» si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell'IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l'attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato.

3. La domanda di titolo deve recare l'indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all'allegato I.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri del gruppo 3, 6 e 8 ogni richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo numero di gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.

5. La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 4, 5, 6, 7 e 8 la domanda di titolo può vertere su un quantitativo non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato.

Per il gruppo 3 il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.

6. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura «sì» è contrassegnata con una crocetta.

7. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

I titoli per i gruppi 3 e 6 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte C.

I titoli per il gruppo 8 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte D.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun sottoperiodo e per il gruppo 3 nei primi sette giorni del terzo mese che precede il periodo contingente.

Tuttavia la domanda di titolo relativa al periodo e ai sottoperiodi contingenti aventi inizio il 1° luglio 2007 può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, le domande non possono essere presentate oltre il 30 giugno 2007.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.

3. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed entro l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese del periodo o del sottoperiodo contingente i quantitativi totali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo per i quali sono stati rilasciati titoli.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta all'atto della presentazione della domanda per l'ultimo sottoperiodo e una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

La prima comunicazione di cui al primo comma non si applica al gruppo 3.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

Tuttavia la validità dei titoli rilasciati per i periodi e i sottoperiodi contingenti aventi inizio il 1° luglio 2007 è di centottanta giorni.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Articolo 8

1. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4 e 7) e thailandesi (per i gruppi 2 e 5) in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 e 8.

Articolo 9

A titolo provvisorio, alle importazioni dei prodotti dei codici 0210 99 39, 1602 32 19 e 1602 31, effettuate tra il 31 maggio e il 30 giugno 2007, continuano ad applicarsi i diritti tariffari in vigore il 30 maggio 2007.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2007.

ALLEGATO I Carni di pollame salate o in salamoia ⁽¹⁾

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	1	09.4211	ex 0210 99 39	15,4	170 807
Thailandia	2	09.4212	ex 0210 99 39	15,4	92 610
Altri	3	09.4213	ex 0210 99 39	15,4	828

Preparazioni di carni di pollo

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	4	09.4214	1602 32 19	8	79 477
Thailandia	5	09.4215	1602 32 19	8	160 033
Altri	6	09.4216	1602 32 19	8	11 443

Tacchino

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	7	09.4217	1602 31	8,5	92 300
Altri	8	09.4218	1602 31	8,5	11 596

(¹) Il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia pollame di cui al codice NC 0207.

ALLEGATO II

- A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma:
in italiano Regolamento (CE) n. 616/2007.
- B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, secondo comma:
in italiano riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007.
- C. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, terzo comma:
in italiano da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.
- D. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, quarto comma:
in italiano da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

Omesse le diciture nelle altre lingue